



COMUNE DI MASSAROSA

Provincia di Lucca

Piazza Taddei, 1 55040 Massarosa.

**SERVIZIO POLITICHE CULTURALI, TURISTICHE, SPORTIVE
E SOCIALI**

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEI GIOVANI

Approvato con deliberazione del C.C. n° 105

del 22.12.2009

Entrato in vigore in data

Art.1 Istituzione

Allo scopo di favorire la partecipazione dei giovani cittadini residenti nel Comune di Massarosa o domiciliati per motivi di studio o di lavoro, di età compresa tra i 15 e i 30 anni, alla definizione delle politiche rivolte ai giovani si costituisce la Consulta dei Giovani del Comune di Massarosa

La sua sede è provvisoriamente ospitata presso i locali dell'edificio comunale di Massarosa in Piazza Taddei,1.

La Consulta opera in piena autonomia e in stretta collaborazione con l'Assessore alle Politiche Giovanili al fine di attuare un pieno coinvolgimento di tutti i soggetti interessati (enti, associazioni, singoli) e che operano nell'ambito delle politiche giovanili.

L'Amministrazione Comunale aprirà le iscrizioni alla Consulta con apposito avviso pubblico.

Art.2 Finalità della Consulta

La Consulta nel rispetto dei principi della Costituzione e dello Statuto Comunale persegue le seguenti finalità:

- promuovere la conoscenza delle problematiche giovanili nel territorio comunale;
- favorire la partecipazione democratica all'amministrazione del Comune;
- sviluppare il più ampio coordinamento fra interventi rivolti ai giovani dalle istituzioni pubbliche e dai soggetti del privato sociale;
- esercitare funzioni di controllo per lo sviluppo del rapporto fra giovani e istituzioni;
- promuovere la conoscenza delle attività e dei programmi promossi dalle associazioni locali.

Art.3 Compiti della Consulta

La Consulta promuove azioni o progetti volti allo sviluppo della conoscenza della condizione giovanile nel nostro Comune.

Inoltre la Consulta promuove attività, progetti e programmi volti alla piena attuazione dei diritti di cittadinanza dei giovani.

L'assemblea generale può avanzare proposte di delibera alla giunta comunale in merito a questioni di interesse giovanile. L'assessore alle politiche giovanili

sottopone la proposta di delibera ai dirigenti competenti ai fini dell'apposizione dei prescritti pareri di regolarità.

L'Amministrazione Comunale è tenuta ad acquisire il parere, non vincolante, dell'assemblea generale della Consulta sugli obiettivi e sui programmi dei servizi delle Politiche Giovanili ed esplicitare le motivazioni che hanno indotto un eventuale non accoglimento.

Art.4 Organi della Consulta

Sono organi della Consulta dei Giovani:

- l'Assemblea Generale;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Direttivo.

Non possono far parte degli organi della Consulta Giovanile i componenti del Consiglio e della Giunta del Comune di Massarosa.

La funzione di componente degli organi della Consulta è gratuita.

Art.5 L'Assemblea Generale

L'Assemblea della Consulta è formata da tutti i giovani che ne faranno richiesta secondo i tempi e le modalità descritte nell'apposito avviso pubblico i quali avranno anche l'obbligo di sottoscrivere lo statuto comunale e il regolamento della Consulta.

Inoltre partecipano all'assemblea, senza diritto di voto, un Consigliere di maggioranza ed un consigliere di minoranza, eletti dal Consiglio comunale secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio per l'elezione delle Commissioni Consiliari permanenti;

Della convocazione dell'Assemblea verrà data comunicazione al Sindaco, all'Assessore delegato, al Presidente e ai Capigruppo del Consiglio Comunale.

Art.6 Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea definisce le finalità e le linee di indirizzo della Consulta.

L'Assemblea ha il compito di;

- eleggere il Presidente;
- eleggere il Vice-Presidente;
- eleggere il Direttivo;

L'Assemblea può proporre di modificare il presente regolamento entro i limiti posti dal regolamento per le libere forme associative, tali modifiche devono essere approvate dal consiglio comunale.

L'Assemblea può nominare al suo interno Commissioni di approfondimento o di programmazione.

Il Direttivo, e le eventuali Commissioni interne, potranno ugualmente definire un proprio calendario di incontri e attività, sulla base degli obiettivi e delle priorità che verranno stabiliti ed approvati dall'Assemblea.

Art.7 Convocazione dell'Assemblea Generale

L'Assemblea viene riunita su convocazione del Presidente con avviso pubblico almeno ogni sei mesi.

Essa è valida con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.

La prima convocazione dell'Assemblea della Consulta dei Giovani per l'elezione del Presidente viene fissata dal Presidente del Consiglio Comunale almeno dieci giorni prima della stessa.

Può essere inoltre convocata in via straordinaria dal Presidente su proposta:

- Del Sindaco o dell'Assessore delegato
- Di almeno un terzo dell'Assemblea stessa
- Dai due terzi del Direttivo

Art.8 Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea fra i suoi componenti a maggioranza dei presenti, sulla base di una rosa di candidature. Le candidature devono essere presentate all'Assemblea almeno dieci giorni prima della data dell'elezione.

Viene eletto Presidente il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi dei presenti; In caso di mancato raggiungimento del quorum si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati.

In caso di parità di voti, risulta eletto il più giovane di età. In caso di rinuncia verrà eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Il Presidente resta in carica tre anni e non può essere rieletto.

Il Presidente:

- ha funzioni di rappresentanza della Consulta;

- ha il compito di convocare e presiedere l'Assemblea e il Direttivo;
- cura i rapporti fra il Direttivo e l'Assemblea.

Art. 9 Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente è eletto anch'esso dall'Assemblea, viene nominato fra i suoi componenti, per aver ricevuto il maggior numero di voti dopo il Presidente eletto.

Si applica comunque l'art. 8 comma 3 nei casi previsti.

Art. 10 Funzioni del Vice-Presidente

Il Vice-Presidente svolge tutte le funzioni attribuite al Presidente in sua assenza o impedimento.

E' membro di diritto del Direttivo , resta in carica tre anni e non può essere rieletto.

Art.11 Il Direttivo

Il Direttivo è composto oltre che dal Presidente e dal Vice-Presidente da n. 9 membri scelti all'interno dell'Assemblea sulla base di una rosa di candidature e mediante espressione di una sola preferenza.

Le candidature devono essere presentate all'Assemblea almeno dieci giorni prima della data dell'elezione.

Vengono eletti i nove candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il più giovane di età. In caso di rinuncia di uno dei membri eletti verrà sostituito dal primo dei non eletti.

I membri del Direttivo restano in carica 3 anni e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente.

Il Direttivo ha il compito di mettere in atto gli indirizzi e i programmi approvati dall'Assemblea e presenta annualmente al Sindaco una relazione sulle attività svolte dalla Consulta nell'anno di riferimento.

Il direttivo approva, a maggioranza dei suoi componenti, il proprio regolamento di funzionamento interno.

Il Sindaco e l'Assessore alle Politiche Giovanili partecipano di diritto all'Assemblea e al Direttivo senza diritto di voto.

Art.12 Decadenza

I componenti della Consulta decadono dall'Assemblea Generale e dal Direttivo al compimento del 30° (trentesimo) anno di età o per dimissioni o dopo 4 assenze ingiustificate, fatta eccezione per il Presidente, il quale, se in carica al compimento del 30° anno di età, decade al termine del proprio mandato.

Art.13 Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non esplicitamente previsto in questo regolamento si rinvia alle disposizioni di legge in vigore.